



CRON.  
90 628  
10

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. 21317 R.G. anno 2010  
promossa da **R.D.B. Pubblico Impiego** (Rappresentanze Sindacali di Base)  
coordinamento Regione Lazio, in persona del coordinatore regionale per il  
lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n. 28, presso lo  
studio dell'Avv. Antonino Peraino che lo rappresenta e difende con delega a  
margine del ricorso introduttivo

nei confronti del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI** in persona del Ministro *pro tempore* elettivamente domiciliato in  
Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'ufficio dell'Avvocatura Generale  
dello Stato

Il Giudice Dott.ssa Carlotta Calvosa, a scioglimento della riserva assunta  
all'udienza del 21.7.2010 nel procedimento in epigrafe;

Letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;

**OSSERVA**

R.D.B. Pubblico Impiego si è rivolta a questo Tribunale con la procedura  
sommaria prevista dall'art. 28 St. lav. per chiedere di accertare il carattere  
antisindacale del comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti nella parte in cui ha omesso di rendere la informazione preventiva  
- prescritta ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere i) e p) ccnl 1999-2001 così  
come integrato dal successivo ccnl 2006-2009 - in merito alla decisione di

affidare ad una società esterna servizi di protocollazione, gestione, corrispondenza ed archiviazione dei documenti della Direzione Generale per le Dighe ed Infrastrutture idriche ed elettriche, nonché nella parte in cui ha escluso l'R.D.B. dalla possibilità di attivare l'istituto della concertazione o di richiedere la consultazione; ordinare al Ministero convenuto per il futuro di informare preventivamente ed eventualmente ammettere alla concertazione l'R.D.B. in relazione ai processi di esternalizzazione adottati dall'Amministrazione e su materie analoghe; condannare l'Istituto resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

L'organizzazione sindacale ricorrente assume che, in seguito alla soppressione del Registro Italiano Dighe è stata costituita la Direzione Generale per le Dighe ed Infrastrutture idriche ed elettriche ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di esternalizzare i servizi di protocollazione, gestione, corrispondenza ed archiviazione dei documenti della predetta Direzione Generale omettendo di rendere l'informazione preventiva all'R.D.B., in violazione di quanto prescritto dal ccnl 1998-2001 e dal successivo 2006-2009, di cui la ricorrente è firmataria.

Quest'ultima assume, altresì, di aver avuto notizia dell'intenzione dell'ente convenuto di affidare i servizi sopracitati ad una società esterna e di avere più volte manifestato, invano, la necessità di addivenire ad un incontro con l'Amministrazione finalizzato a ricevere la dovuta informazione preventiva ed a proporre osservazioni e formulare proposte al riguardo, deducendo infine l'intervenuta lesione delle prerogative sindacali relative all'informazione, concertazione e consultazione dell'associazione sindacale ricorrente.

Il Ministero convenuto si è costituito in giudizio per resistere alla domanda contestando, in particolare, il profilo dell'attualità del comportamento



antisindacale, risalendo la scelta dell'ente di affidare a società esterne lo svolgimento dei compiti di protocollazione e gestione dell'archivio al mese di ottobre 2006.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri 1998-2001, come modificato dal successivo ccnl 2006-2009, dei quali l'R.D.B. è firmataria, pone espressamente a carico dell'Amministrazione l'onere di preventiva informazione e tempestivo invio di documentazione in determinate materie, fra cui la *"concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge"* e *"gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno"* (cfr. art. 6, lettera A, comma 1 e comma 2, lettere i e p).

Nel caso di specie, l'R.D.B. ha dedotto l'intervenuta esternalizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di taluni servizi in carenza della preventiva informazione prescritta dalle norme poc'anzi citate ed ha prodotto uno scambio di missive risalente all'inizio del corrente anno avente ad oggetto l'affidamento a società esterne di attività di protocollazione, gestione corrispondenza ed archiviazione di documenti presso la D.G. Dighe ed Infrastrutture idriche ed elettriche (cfr. documenti nn. 3-5 allegati alla produzione di parte ricorrente).

Dal canto suo il Ministero ha sostenuto di aver affidato all'esterno le attività in questione di anno in anno a decorrere dal mese di ottobre 2006 e fino a



tutto dicembre 2009, "sempre a seguito dell'esperimento delle procedure previste per la fornitura di beni e servizi in economia" (v. memoria difensiva).

Senonchè non vi è prova dell'interpello che avrebbe dovuto precedere l'esternalizzazione posta in essere dall'ente.

Piuttosto con la nota prot. 3686/ del 18 marzo 2010 (all. n. 3 produzione di parte ricorrente), di riscontro della richiesta avanzata dalla R.D.B. con missiva del 29 gennaio 2010 (all. n. 4) e reiterata il 18 marzo 2010 (all. n. 5), il Ministero ha comunicato a posteriori all'associazione sindacale l'intervenuto affidamento a società esterne dei servizi in oggetto.

Le circostanze illustrate, desumibili dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risultano confermate dalle dichiarazioni rese all'udienza del 21 luglio 2010 dal coordinatore regionale della stessa, mentre le deduzioni avversarie non risultano supportate da alcuna prova.

Nè può condividersi l'obiezione concernente l'insussistenza del requisito di attualità del dedotto comportamento antisindacale, risalendo solo al marzo 2010, come appena evidenziato, la comunicazione ufficiale da parte del Ministero all'R.D.B. relativa alla esternalizzazione dei servizi.

Alla stregua di quanto sopra esposto, deve concludersi, allo stato degli atti e compatibilmente con la natura sommaria del procedimento in questione, per la dichiarazione di antisindacalità del comportamento tenuto dal Ministero resistente.

Non può, tuttavia, trovare accoglimento la domanda formulata al n. 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo: l'obbligo per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di informare preventivamente ed ammettere alla concertazione l'R.D.B. in relazione ai processi di esternalizzazione eventualmente intrapresi in futuro discende già dalle disposizioni dei ccnl di cui le parti sono firmatarie.



Un ordine in tal senso emesso dal Tribunale, oltre a risultare ridondante rispetto al dato normativo, integrerebbe un'ipotesi atipica e non consentita di condanna in futuro.

Sulla resistente soccombente grava l'onere delle spese del procedimento sostenute dalla ricorrente nella misura liquidata nel dispositivo.

**P.Q.M.**

- dichiara il carattere antisindacale del comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella parte in cui ha omesso di rendere la informazione preventiva - prescritta ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere i) e p) ccnl 1999-2001 così come integrato dal successivo ccnl 2006-2009 - in merito alla decisione di affidare ad una società esterna servizi di protocollazione, gestione, corrispondenza ed archiviazione dei documenti della Direzione Generale per le Dighe ed Infrastrutture idriche ed elettriche;
- dichiara il carattere antisindacale del comportamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella parte in cui ha escluso l'R.D.B. dalla possibilità di attivare l'istituto della concertazione o di richiedere la consultazione in relazione alla esternalizzazione dei predetti servizi;
- rigetta la ulteriore domanda formulata dalla ricorrente;
- condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che qui si liquidano in € 1.500,00, oltre oltre r.f., IVA e CAP come per legge.

**Si comunichi alle parti.**

~~Perugia, il 22.7.2010~~

Roma, 26.7.2010

TRIBUNALE ORDINARIO  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Roma, il 26 LUG 2010



Il Giudice

Carlotta Calvosa

PER AUTENTICAZIONE  
26 LUG 2010

PS/NO  
escluso  
Roma

Linea  
192-110-110  
192-110-110  
Roma

23 AGO, 2010

Cardella